

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del Consiglio regionale della Valle d'Aosta

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 27 MAGGIO 1988

Norme per il trasferimento alla Regione autonoma Valle d'Aosta delle funzioni amministrative in materia di cessione in proprietà agli assegnatari di alloggi di edilizia residenziale pubblica

ONOREVOLI SENATORI. – L'articolo 2, lettera f) dello statuto speciale della Valle d'Aosta attribuisce alla Regione potestà legislativa in materia di «strade e lavori pubblici di interesse regionale».

L'articolo 58 del decreto del Presidente della Repubblica 22 febbraio 1982, n. 182 (norme di attuazione dello statuto speciale per la estensione alla Regione del decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 1977), evidenzia che le funzioni amministrative trasferite in materia di «strade e lavori pubblici di interesse regionale» concernono «le opere pubbliche di qualsiasi natura, anche di edilizia residenziale pubblica, che si eseguono nel territorio della Regione».

Tra le funzioni amministrative trasferite con

gli articoli 62 e 63 del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 182 del 1982 (con il quale pur tuttavia si trasferiscono alla Regione le funzioni statali relative alla programmazione, alla localizzazione, alla costruzione ed alla gestione di interventi di edilizia residenziale pubblica, convenzionata, agevolata e sociale) non compaiono le funzioni amministrative in materia di cessione agli assegnatari di alloggi di edilizia residenziale pubblica.

Pare necessario ai proponenti che anche dette funzioni vengano trasferite alla Regione per i seguenti motivi:

1) in Valle d'Aosta è già molto rilevante la quota di alloggi destinati alla residenza di proprietà della Regione e dei Comuni, grazie a

cospicui interventi finanziari regionali (si ricordi ad esempio il caso del quartiere Cogne di Aosta); tale quota, per effetto di specifiche leggi regionali, finalizzate a promuovere anche la costituzione di un patrimonio comunale immobiliare per scopi abitativi, è destinata ad aumentare. È perciò logico ed opportuno che le condizioni da stabilire per la eventuale cessione di alloggi di proprietà pubblica, siano essi della Regione, dei Comuni o dell'Istituto autonomo case popolari, rispondano a criteri di equità ed uniformità, i quali possono essere più agevolmente fissati da provvedimenti regionali;

2) le particolari caratteristiche socio-culturali della Valle d'Aosta, la distribuzione territoriale degli insediamenti, la dinamica dei flussi migratori sono aspetti che possono trovare più adeguate risposte in una

normativa di carattere regionale che non nell'applicazione di disposizioni statali; è questa d'altronde la motivazione che ha portato, nello statuto speciale, all'inserimento della materia tra quelle per cui la Regione ha potestà legislativa e che già nel decreto luogotenenziale 7 settembre 1945, n. 545, aveva indotto ad attribuire alla Regione la competenza per la creazione e la gestione di istituti locali di case popolari, con patrimonio separato.

Per quanto sopra esposto si propone all'approvazione del Parlamento, l'allegato disegno di legge di iniziativa regionale, con il quale si dispone il trasferimento alla Regione Valle d'Aosta delle funzioni amministrative in materia di cessione di alloggi di edilizia residenziale pubblica.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. In attuazione dell'articolo 4 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, in relazione all'articolo 2, lettera f), sono trasferite alla Regione Valle d'Aosta le funzioni amministrative in materia di cessione in proprietà agli assegnatari di alloggi di edilizia residenziale pubblica.

2. Il predetto trasferimento di funzioni riguarda tutti gli alloggi realizzati, acquistati o recuperati da enti pubblici a totale carico o con il concorso o contributo dello Stato o della Regione, utilizzati per le finalità proprie dell'edilizia residenziale pubblica.

3. Le suddette funzioni comprendono, tra l'altro:

a) la definizione del numero e delle caratteristiche degli alloggi di edilizia residenziale pubblica di cui è possibile la cessione in proprietà agli assegnatari;

b) l'individuazione dei requisiti degli aventi titolo alla cessione;

c) la determinazione del prezzo, delle condizioni contrattuali di cessione e delle modalità di pagamento;

d) l'utilizzazione delle risorse provenienti dalla cessione.